

39967121

ORIGINALE



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

20/21

FRP

Composta da

- Dott. Franco DE STEFANO - Rel. Presidente -
- Dott. Cristiano VALLE - Consigliere -
- Dott. Augusto TATANGELO - Consigliere -
- Dott.ssa Antonella PELLECCIA - Consigliere -
- Dott. Paolo PORRECA - Consigliere -

Oggetto

Opposizione a
precepto - motivo
proposto successi-
vamente al ricorso
- inammissibilità

R.G.N. 28432/2018
Cron. 39967
CC - 02/07/2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28432/2018 R.G. proposto da
CURATELA FALLIMENTO (omissis) , in persona del
Curatore (omissis) , elettivamente domiciliata in
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato
(omissis) , rappresentata e difesa dall'avvocato
(omissis) ;

- ricorrente -

contro

(omissis) , in difetto di elezione di domicilio in ROMA,
per legge domiciliato ivi, presso la CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, da sé medesimo rappresentato e difeso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1547/2018 della CORTE D'APPELLO di
PALERMO, depositata il 23/07/2018;

2021
1870

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Presidente Dott. Franco DE STEFANO;

rilevato che:

la Curatela del fallimento di (omissis) ricorre, con atto articolato su undici motivi, per la cassazione della sentenza n. 1694 del 27/09/2017, con cui la Corte d'appello di Palermo, in riforma della sentenza di prime cure, ha accolto l'opposizione proposta da (omissis) - con atto di citazione notificato addì 11/11/2014 - avverso il precetto intimatogli dall'odierna ricorrente per € 47.172,42 e fondato su sentenza n. 967 del 17/11/2003 di quella stessa Corte, resa in favore del fallito all'esito di un giudizio da questi intentato contro la dante causa del (omissis) per recupero di indebite maggiorazioni sul canone equo di un immobile destinato ad abitazione personale di esso (omissis);

resiste con controricorso il (omissis); e, per l'adunanza camerale del 02/07/2021, fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte, ma la ricorrente deposita memoria ai sensi del penultimo periodo di tale norma;

considerato che:

degli undici motivi di ricorso (il primo, di non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per omessa pronuncia su tutta la domanda, carenza di motivazione; il secondo, di omesso rilievo di carenza di interesse dell'appellante fin dall'opposizione ed omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello perché proposto da soggetto «privo di legittimazione per carenza di interesse», carenza di motivazione; il terzo, di omessa pronuncia su tutta la domanda e carenza di motivazione sull'eccezione di tardività della memoria e comunque della difesa o del motivo di opposizione poi accolto; il quarto, il quinto, il sesto, il sesto, il settimo e l'ottavo, ciascuno di violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. sotto differenti profili; il nono ed il decimo, per omesso esame della legittimazione del Curatore a procedere al recupero ed alla riscossione del credito; l'undicesimo,

di violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. per erroneità della compensazione), come pure delle difese ad essi opposte dal controricorrente, è superfluo dar qui anche sommariamente conto;

infatti, in base al principio della ragione più liquida, va rilevata la manifesta fondatezza del secondo profilo del terzo mezzo di censura, col quale la ricorrente fa valere la circostanza che il solo motivo di opposizione accolto dalla Corte territoriale è stato dispiegato con memoria, oltretutto tardiva, ai sensi dell'art. 183, co. 6, cod. proc. civ. e non invece con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione esecutiva;

sul punto, anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 14/12/2020, n. 28387) questa Corte di legittimità ha sancito che «non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione (Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. ord. 09/06/2014, n. 12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/07/2011, n. 16541), anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo»;

pertanto, incontroverso il dato del momento di dispiegamento della doglianza invece accolta dalla corte territoriale, la sentenza va senz'altro cassata: e, poiché tutte le altre doglianze erano state invece già disattese, neppure vi è bisogno di ulteriori accertamenti di fatto e può quindi decidersi nel merito, con definitiva reiezione dell'opposizione del (omissis);

la condanna alle spese di quest'ultimo non può che conseguire, per tutti i gradi di lite, alla sua soccombenza, come indicato in dispositivo ed in relazione al valore del credito precettato;

poiché il ricorso è almeno in parte accolto, non si applicano i commi 1-bis e 1-quater dell'art. 13, del d.P.R. n. 115 del 2002;

p. q. m.

accoglie per quanto di ragione il terzo motivo, assorbiti tutti gli altri; cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione dispiegata da (omissis) nei confronti della Curatela del Fallimento di (omissis) con atto di citazione notificato addì 11/11/2014; condanna il controricorrente alle spese di lite, liquidate in € 4.210,00, di cui € 4.000,00 per esborsi, per il primo grado, € 5.535,00, di cui € 5.400,00 per esborsi, per il grado di appello, nonché € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, per il presente giudizio di legittimità, in tutti i casi oltre maggiorazione per spese generali, CPA, IVA ed accessori di legge.

Così deciso in Roma il 02/07/2021

Il Presidente

(Franco De Stefano)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

14

14 DIC. 2021



Il Presidente Giudiziale
Luise PASSINETTI

